N. R.G. 13298-1/2026

TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

DECRETO

Il Giudice,

letto il ricorso con cui [redacted] ha formulato istanza cautelare volta ad ottenere l'autorizzazione a rimanere nel territorio italiano;

dato atto che il ricorso è stato ritualmente comunicato alla resistente Amministrazione che, nel termine di legge, non ha depositato note difensive;

rilevato preliminarmente che la domanda di protezione internazionale è stata presentata in sede amministrativa in data successiva all'11/06/2026 e che pertanto la Commissione Territoriale ha applicato la disciplina normativa di cui al Reg. UE n. 1348/2024 e di cui al d.lgs. n. 25/2008, come novellato dal d.l. n. 100/2026;

osservato che in base all'art. 35-*bis*, co. 3, d.lgs. n. 25/2008 la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne nelle ipotesi di cui all'art. 68, par. 3, lett. *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), del Reg. UE n. 1348/2024; che ai sensi dell'art. 35-*bis*, co. 4, d.lgs. cit.: *"Nei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348, fermo quanto prevede l'articolo 35-ter, il ricorrente, con istanza da proporsi a pena di inammissibilità con il ricorso introduttivo, può chiedere di essere autorizzato a rimanere, esponendo gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della richiesta"*;

ritenuto che appaia fondata la censura relativa all'illegittimo mantenimento della procedura di esame alla frontiera, in quanto dalla documentazione prodotta emerge che la determina presidenziale del 21 agosto 2026 disponeva esclusivamente l'applicazione della procedura accelerata ex art. 42 Reg. (UE) 2024/1348, mentre la decisione finale ha applicato anche la

procedura di frontiera senza che risulti un corrispondente provvedimento di incanalamento. Inoltre, nel corso dell'audizione personale sono emersi elementi potenzialmente rilevanti ai fini delle esigenze procedurali particolari e della vulnerabilità della richiedente, connessi a una denunciata violenza di genere e a una situazione di grave sofferenza psichica, senza che la Commissione abbia proceduto alla rivalutazione prescritta dagli artt. 20, 21 e 53 Reg. (UE) 2024/1348. Ne consegue l'illegittimità della procedura speciale applicata e la riespansione del regime ordinario, con conseguente operatività della sospensione *ex lege* dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 35-bis d.lgs. 25/2008. Restano assorbite le ulteriori censure procedurali nonché, in questa fase, ogni questione attinente al merito delle domande di protezione;

DICHIARA

sospesi ex lege gli effetti del provvedimento impugnato;

ACCERTA

il diritto del ricorrente a rimanere sul territorio dello Stato nella pendenza del giudizio;

MANDA

alla Cancelleria per le comunicazioni di rito, per la trasmissione dell'intero fascicolo al PM e per l'archiviazione del sub.

Venezia, 21/09/2026

Il Giudice

Tobia Aceto